

# Comune di Marzano

Provincia di Pavia

## RELAZIONE SUL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ART. 193 D.LGS. 267/2000

L'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita:

**«Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.**

1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, per il corrente anno scadenza rinviata al 30 Novembre l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

3. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

4. *La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;*

Le norme del vigente regolamento comunale di contabilità, in ordine agli adempimenti prescritti, riferiscono:

...Articolo 23...il pareggio di bilancio è inteso come assetto gestionale da preservare con continuità e con riferimento a tutte e componenti finanziarie della gestione.....;

- in ambito di controllo sugli equilibri finanziari, a seguito dei primi effetti registrabili dovuti alla pandemia COVID – 19, l'ente ha inteso analizzare l'andamento tributario delle imposte in auto liquidazione e non, dei proventi dei servizi a domanda individuale e delle altre entrate riscontrando quanto segue:

Una minore entrata di molti dei capitoli allocati nei primi tre titoli, entrate correnti, che finanziano la spesa del primo titolo, cioè delle spese correnti;

- dall'analisi sopra espressa si è inteso apportare al bilancio, nel pieno rispetto del principio generale della prudenza, una riduzione degli stanziamenti di entrata, meglio esplicitati nella deliberazioni assestamento, ivi rappresentati per titoli:
  - Titolo I – Entrate Tributarie
  - Titolo II – Entrate da trasferimenti
  - Titolo III – Entrate extratributarie
- Al fine di dare copertura alle entrate ritenute non più riscuotibili l'ente ha adottato i seguenti atti:
  - Con le deliberazioni della Giunta Comunale n° 11 del 02/05/2020, si è inteso aderire all'accordo Abi Anci Upi per la sospensione della quota capitale dei mutui concessi da istituto di credito privato diverso da Cassa Depositi e Prestiti aderenti all'accordo ottenendo un risparmio in conto mutui per l'annualità 2020 pari ad € 21.045,10, per ogni approfondimento ritenuto necessario si rimanda ai richiamati atti deliberativi;
- Atteso che l'ente è beneficiario del contributo per l'esercizio delle funzioni fondamentali nella misura presunta di di € 72.682,96 così come disposto dell'articolo 106 comma primo del DL 34/2020 e che il medesimo, data la sua natura, deve concorrere alla tenuta degli equilibri di bilancio oggetto di codesto atto deliberativo;

### **1) EQUILIBRI DI BILANCIO.**

Alla data del 16/11/2020 la previsione al 31.12.2020 di accertamenti e impegni è rappresentata dettagliatamente nell'allegato prospetto e vengono pertanto effettuate le seguenti osservazioni:

#### **ENTRATE E SPESE CORRENTI**

La differenza negativa nell'importo di euro 10.000,00, è stata, in sede di variazioni di bilancio, finanziata con l'utilizzo di avanzo libero di amministrazione applicato per €. 10.000,00, per cui l'equilibrio stabilito in bilancio è assicurato.

#### **ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE**

Da un attento esame delle scritture contabili è risultato assicurato l'equilibrio relativo al finanziamento delle spese in conto capitale, attraverso l'utilizzo dell'Avanzo per spese di investimento pari ad €. 5.000,00.

### **2) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO.**

Da un attento esame complessivo della situazione debitoria è stato accertato:

l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata, a ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lett. c) del T.U. n. 267/2000, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;

Dato atto che:

- in ambito di congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, calcolato in sede di bilancio di previsione, l'ente locale ritiene adeguato tale posta contabile riservandosi, ove in futuro necessari, di effettuare le necessarie rideterminazioni, come concesso dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, approvato con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come integrato del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con apposita variazione di bilancio di competenza consigliare da adottarsi entro il 30 novembre.

Il saldo di tale posta risulta essere pari ad euro 26.664,00 coerente con l'andamento monetario dell'ente e soddisfattivo del dettato dei principi contabili applicati ad esso dedicati.

- in ambito di controllo sugli equilibri finanziari, si prende atto che ogni settore risulta in equilibrio, come desunto dalla documentazione contabile e gestionale conosciuta all'ente e da quanto comunicato dai responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità, palesanti inoltre l'inesistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento riconducibili al disposto dell'articolo 194 del TUEL.

### PROPONGONO

l'adozione di apposita deliberazione consiliare recante per oggetto: «*Salvaguardia degli equilibri di bilancio*» con il seguente dispositivo:

#### 1°) EQUILIBRI DI BILANCIO

*Riservarsi di assumere con apposito atto, in questa stessa seduta, il provvedimento di Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ripristino pareggio del bilancio per l'anno finanziario 2020*

#### 2°) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO

*Di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del T.U. n. 267/2000, come risulta dalla relazione dei responsabili dei servizi, dell'inesistenza di debiti fuori bilancio che necessitano di "Riconoscimento di legittimità".*

*Di prendere atto della inesistenza di debiti fuori bilancio e che l'ultimo esercizio chiuso non presenta disavanzo di amministrazione.*

- In ambito dell'equilibrio monetario quanto palesato per le grandezze finanziarie è rilevante anche per le grandezze autorizzatorie di cassa con particolare attenzione alle spese finanziate dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione che troveranno copertura monetaria dal surplus di cassa derivante dalla gestione di competenza;
- in ambito di equilibri economico – patrimoniali, l'ente locale, come si desume dai documenti programmatici, ha potenzialmente la possibilità di rispettare tali vincoli;
- in ambito di congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, calcolato in sede di bilancio di previsione, l'ente locale ritiene adeguato tale posta contabile riservandosi, ove in futuro necessari, di effettuare le necessarie rideterminazioni, come concesso dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, approvato con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come integrato del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con apposita variazione di bilancio di competenza consigliare da adottarsi entro il 30 novembre.

Il saldo di tale posta risulta essere pari ad euro 22.664,00 coerente con l'andamento monetario dell'ente e soddisfattivo del dettato dei principi contabili applicati ad esso dedicati.


- in ambito di controllo sugli equilibri finanziari, si prende atto che ogni settore risulta in equilibrio, come desunto dalla documentazione contabile e gestionale conosciuta all'ente e da quanto comunicato dai responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità, palesanti inoltre l'inesistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento riconducibili al disposto dell'articolo 194 del TUEL.

Marzano (PV), data 16/11/2020

#### I Responsabili dei Settori

Responsabile Area amministrativo-  
finanziaria - Angelo Bargigia

Responsabile Area tecnica  
Arch. Candita Chiara



Responsabile Area Polizia Locale

Angelo Ingigla

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Data: 16/11/2020

Visto, si esprime, ai sensi dell'art. 239 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE

L'Organo di Revisione

Dot. Maurizio Pedulla

